

# MURGIA & PARTNERS

STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tel 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

## **TRIBUNALE DI VENEZIA**

### **Sezione Fallimentare**

Nella procedura ex Legge n. 3/2012 R.G. Fall. N. 1/2022 promossa da

██████████ con l'Avv. Francesco Murgia

\*\*\*

Nel termine all'uopo concesso dall'Ill.mo Giudice Delegato Dott.ssa Martina Gasparini con provvedimento reso fuori udienza in data 22.2.2022 il sottoscritto procuratore del ricorrente ██████████ al fine di fornire i chiarimenti richiesti, dimette le presenti

### **NOTE AUTORIZZATE**

\*

1) **Chiarimenti in ordine la previsione della moratoria ultrannuale del pagamento del creditore privilegiato in deroga alla previsione di cui all'art. 8, comma 4, L. n. 3/12:**

sul punto, il Gestore della Crisi Dott. Umberto Scarso, dopo aver analiticamente analizzato i dati raccolti, ha riferito che per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, la proposta del ricorrente prevede in particolare: a) il pagamento integrale delle spese di procedura prededucibili entro 3 anni; b) il pagamento integrale dei debiti privilegiati (Avv. Murgia) entro 8 anni; c) il pagamento integrale del 100 % del creditore ipotecario (alla naturale scadenza) (cfr. pagg. 16 e 17 della Relazione Particolareggiata).

Si precisa sul punto che la normativa relativa al piano del consumatore prevede un determinato limite di cui all'art. 8 della medesima legge n. 3/2012.

Ed infatti, la sopra richiamata disposizione prevede letteralmente che «*la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei*

# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tell 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

*creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione».*

La ratio della norma, sulla scorta dell'ipotesi del concordato preventivo in continuità di azienda, è evidentemente quella di tutelare il creditore privilegiato, il quale privato del soddisfacimento del proprio diritto attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, riscuote il pagamento del debito in un lasso di tempo ragionevole, ossia entro un anno dalla omologazione del piano e/o dalla omologazione dell'accordo.

Ed infatti, l'obiettivo della conservazione del bene accomuna sia il consumatore, che tenta attraverso il piano di mantenere l'immobile familiare, che l'imprenditore in attività, che tende a tutelare il bene strettamente necessario all'attività di azienda. Ora, il problema che pone il limite temporale di cui alla richiamata disposizione è se il piano e/o l'accordo che preveda un arco di tempo maggiore per il pagamento dei creditori privilegiati soddisfi comunque i requisiti della legge.

Ciò in particolare nell'ipotesi del piano del consumatore, atteso che, come già rilevato, in tale ultimo caso non è prevista la fase del consenso dei creditori, ma solo il vaglio del Giudice.

Sul punto in giurisprudenza si sono registrate pronunce contrastanti tra di loro. Ed infatti, vi è chi ha ritenuto che è possibile applicare una moratoria ultrannuale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio sia per quanto riguarda il piano del consumatore, sia per quanto riguarda l'accordo di ristrutturazione in continuità d'impresa (Trib. Fermo 26 ottobre 2015; Trib. Mantova 29/05/2018) e chi, invece, ha escluso la possibilità che il pagamento dei creditori privilegiati possa avvenire anche dopo la scadenza annuale.

# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tell 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiodilegalemurgia.com

Sul punto è intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che il termine di cui all'art. 8 ha natura sostanziale e non già processuale, con la conseguenza che l'applicazione della moratoria ultrannuale incide sulla struttura del rapporto obbligatorio condizionando la esigibilità e l'adempimento della prestazione. Ne deriva che, in assenza di consenso espresso, non è possibile dilatare ulteriormente detto termine. (cfr Cass. Civ. 23.02.2017 n° 4451).

Ora, se nell'ipotesi di accordo in continuità il limite di cui alla richiamata disposizione può essere superato attraverso il consenso del creditore, chiamato a votare ai fini della omologazione, ci si pone il problema dell'ammissibilità della moratoria ultrannuale nell'ipotesi del piano del consumatore, ove la fase di voto dei creditori non è prevista.

La soluzione giunge dalla giurisprudenza di merito ( cfr. fra tutte Tribunale di Rovigo del 13.12.2016) la quale ha ritenuto di derogare alla moratoria annuale, nel piano del consumatore, attraverso la stipulazione di un accordo esterno al piano con il creditore ipotecario prima del deposito del ricorso presso il Tribunale: si tratta di un patto para concordatario avente ad oggetto la rateazione del debito privilegiato ultrannuale, ma in quanto esterno escluso dal piano e sottoposto al vaglio del tribunale solo per le ragioni anzidette cioè solo ai fini della derogabilità del limite di cui all'art. 8, e non già ai fini di una valutazione di corretto e puntuale adempimento.

Invero, l'art. 8, comma 4, L. 3/2012 nel prevedere, con riferimento alle procedure di accordo con continuazione dell'attività e di piano del consumatore, un termine decadenziale non superiore ad un anno per la soddisfazione del creditore ipotecario capiente, detta una regola di natura sostanziale e non processuale, sicché deve ritenersi preclusa una dilazione superiore in assenza del consenso del creditore. Detto consenso, nel caso del piano del consumatore, procedura nella quale a

# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tel 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

differenza di quanto avviene in sede di accordo di composizione della crisi non è prevista l'espressione del voto, può essere eventualmente manifestato unicamente nel contesto di un accordo paraconcorsuale, o mediante fissazione di un termine entro il quale eventualmente il creditore interessato può esprimere il suo dissenso in modo che risulti viceversa eventualmente rilevante il silenzio assenso, oppure ancora previa trasformazione di quella procedura in quella di accordo, essendo consentita al non imprenditore l'alternativa tra i due sistemi.

Invero, nel caso di specie i due creditori privilegiati del piano del ricorrente sono, al di fuori delle spese della procedura, l'Avv. Francesco Murgia e il creditore ipotecario BNL Spa: entrambi ad oggi non hanno espresso alcun diniego al piano, e tanto vale come silenzio assenso al piano medesimo con ogni conseguenza di legge.

\*

### **2) Chiarimenti in ordine alla durata del piano di 15 anni:**

sul punto corre obbligo precisare che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori risultino tutelati mediante un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, in quanto la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano del consumatore, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata dello stesso.

Del resto, la stessa Suprema Corte ha fatto proprio tale principio, ribadendo recentemente (cfr. ordinanza n. 27544/2019) che *“Interpretare troppo restrittivamente le regole del piano del consumatore, come quella della durata infraquinquennale, rischia non solo di minare la ratio dello strumento, ma mal si adegua anche al mutamento europeo della cultura giuridica, più aperta a concedere al debitore una seconda chance”*, di talchè ha considerato illegittimo il provvedimento del

Tribunale che aveva negato l'omologazione ad un piano di durata eccedente i cinque anni.

Peraltro, nel caso di specie, la durata proposta, di quindici anni, è del tutto coerente con l'età del debitore, avendo il [REDACTED] appena 45 anni, e con la situazione lavorativa dello stesso il quale risulta essere un lavoratore assunto a tempo indeterminato con un reddito medio di Euro 2.230,00 come risulta dalla Relazione Particolareggiata (cfr. in particolare pag. 13).

Alla luce di tanto, si evince con chiarezza che il Piano del consumatore presentato nell'interesse del [REDACTED] è idoneo a soddisfare appieno le esigenze creditorie, essendo pertanto sostenibile e fattibile, e, per tali ragioni, si insiste con la richiesta di accoglimento del Piano medesimo.

\*

### **3) Chiarimenti in ordine alla diligenza nell'assunzione delle obbligazioni e sul giudizio di meritevolezza del debitore:**

sul punto giova ribadire come il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di omologazione del piano ed, in particolare, il [REDACTED] non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla documentazione presente in atti quali allegati alla Relazione Particolareggiata e come è stato altresì verificati dal Gestore della Crisi nominati mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione del debitore.

E' opportuno evidenziare che [REDACTED] ha sempre assunto impegni onerosi con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà, come dimostrato anche con il saldo dei debiti intercorsi con le finanziarie.

# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tell 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, come si evince dalla Relazione Particolareggiata (in particolare pag. 12), primario rilievo hanno assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa e ad un'esistenza dignitosa.

In ordine, poi, alle cause che hanno portato al progressivo indebitamento del ricorrente vi è da individuarsi tra le principali il grave impatto economico e familiare legato alla brusca interruzione con l'allora compagna de [REDACTED] [REDACTED] la quale improvvisamente ha lasciato il ricorrente e non ha ottemperato all'impegno economico che si era assunta per restituirgli la somma data in prestito di Euro 54.000,00 (cfr. in particolare pag. 8 della Relazione Particolareggiata).

Tale circostanza non è certo dipesa dalla volontà de [REDACTED] il quale al contrario si è trovato ad affrontare da solo una situazione imprevedibile ed improvvisa, idonea a giustificare l'indebitamento ingiustificato del ricorrente.

La vera causa, quindi, che ha determinato la crisi del ricorrente, inducendolo, in definitiva, in uno stato di sovraindebitamento è rappresentata dal raggio e dalla truffa sofferta dal [REDACTED] a fine dell'anno 2018 – a fronte di tanto ad oggi pende un procedimento penale a carico della predetta, che ha come parte offesa il [REDACTED] -, circostanze queste che hanno prodotto un devastante impatto economico, oltre che personale, sull'istante.

Fino al momento della separazione dalla [REDACTED] la situazione debitoria del ricorrente era ampiamente gestibile; successivamente è stato il dramma sconvolgente derivante dal raggio messo in atto dall'ex compagna a portare [REDACTED] [REDACTED] nell'impossibilità di fronteggiare da solo le difficoltà economiche dovute

# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tell 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

all'inaspettata mancanza di rientro della somma data in prestito pari ad Euro 54.000,00.

E' evidente, pertanto, che una diversa condotta, rispetto a quella attuata, non si sarebbe potuta pretendere nel caso di specie proprio perché l'istante si è di fatto visto costretto a fronteggiare da solo con le proprie ed uniche risorse economiche tutta una serie di difficoltà economiche inaspettate.

La riprova di tutto ciò è data dal riscontro fattuale che evidenzia come, dalle date dei contratti di finanziamento, l'indebitamento si sia formato progressivamente proprio nel periodo in cui si sono verificati gli episodi sopra narrati e che sono stati, pertanto, la causa del sovraindebitamento in esame.

Pertanto, da un punto di vista soggettivo, non si può muovere alcun rimprovero al ricorrente, in quanto il proprio stato di sovraindebitamento non è stato determinato né da colpa grave, né da malafede o frode in danno ai creditori, bensì da uno stato di costrizione indipendente dalle sue volontà.

In particolare, per la colpa grave, giurisprudenza e dottrina in materia affermano che questa consiste in uno scostamento marcato dal comportamento che in astratto sarebbe richiesto rispetto a quello che in concreto è stato posto in essere. Proprio sulla base di tale scostamento si fonda il giudizio di rimproverabilità dell'autore della condotta.

Ma il comportamento tenuto dall'agente medio, che si discosta rispetto a quello in astratto richiesto, per essere rimproverabile deve tener conto delle condizioni soggettive in cui lo stesso versava e si trovava ad operare, apprezzando anche le capacità e le possibilità concrete di quel soggetto ad uniformarsi alla condotta in astratto auspicata e richiesta.

In base a tanto, anche se in astratto vi fosse uno scostamento fra l'agire richiesto, che avrebbe potuto suggerire una successiva incapacità di restituire tali prestiti in virtù della loro sproporzione rispetto alle fonti economiche disponibili del ricorrente, e l'agire in concreto praticato, la condotta posta in essere non è rimproverabile al [REDACTED] [REDACTED] poiché allo stesso non si poteva richiedere un diverso comportamento a causa della difficile, drammatica e inaspettata condizione familiare che si era creata in poco tempo ed alla quale non vi era altra soluzione, e che ha generato una vera e propria spirale del debito cui il ricorrente intende rimediare.

Appare pertanto, da quanto sin d'ora esposto, che emergono *in nuce* i requisiti di omologabilità del piano del consumatore, risultando anzitutto evidente che il sovraindebitamento del [REDACTED] si è prodotto in assenza di colpa grava, malafede o frode.

\*

#### **4) Sui contenuti delle osservazioni presentate dalla creditrice Banca Sistema S.p.A. (ex Atlantide S.p.a.)**

4.1) Sulla presunta mancanza dei requisiti di legge del ricorrente e giudizio di meritevolezza:

il ricorrente contesta *in toto* le deduzioni del creditore Banca Sistema, in particolare laddove si afferma, da un lato, che [REDACTED] non si trova in una condizione di sovraindebitamento; e, dall'altra parte, che in ogni caso la sua situazione di sovraindebitamento sarebbe da considerarsi "*colpevole*".

E' stato ampiamente dedotto nella Relazione Particolareggiata come vi siano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per ricorrere alla presente procedura; inoltre, si ribadisce che la condotta del [REDACTED] non sia certo da considerarsi



# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tel 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

“immeritevole”, in quanto il predetto, trovandosi sovraindebitati per situazioni del tutto involontarie (vicissitudini varie nel corso degli anni, difficoltà a sopperire ai bisogni quotidiani), si è visto costretto a contrarre obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita, e per far fronte a primarie esigenze personali e familiari. Ciò, tuttavia, sempre nell’ottica di poter far fronte agli impegni economici.

E’ doveroso puntualizzare, infatti, che in base alle novità introdotte con il DL n., 137 del 28.10.2020, convertito dalla L. n. 176 del 18.12.2020, si introduce al comma 2 dell’art. 7 della L. n. 3/2012, la lettera d-ter) con la quale nell’eliminare il requisito della meritevolezza, inteso come ragionevole prospettiva di restituzione dei finanziamenti nel momento in cui gli stessi venivano contratti, quale presupposto per l’omologa del piano del consumatore, si introducono, sempre ai fini dell’omologa, i requisiti dell’assenza di colpa grave, di malafede o frode ai creditori (cfr. fra tutte Trib. Di Livorno 18.1.2021).

Pertanto, è ostativa all’omologa del piano, la condotta del debitore che ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, con malafede o frode: tali elementi, anche sulla base degli accertamenti svolti dal Gestore, sono da escludere.

Sulle eccezioni avversarie tutte relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi del ricorrente, in ogni caso, onde evitare inutili ripetizioni, si rimanda a quanto dedotto ed osservato sul punto di cui sopra e a quanto dedotto e prodotto sin d’ora.

4.2) Sull’asserita mancanza di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria:

sul punto si evidenzia che, come accertato nella Relazione Particolareggiata del Dott. Umberto Scarso, il Piano del consumatore proposto è sicuramente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che, di fatto, la vendita forzata dell'unico bene immobile di proprietà del ricorrente apporterebbe un valore estremamente limitato o nullo alla procedura, o addirittura potrebbe dare un risultato negativo alla stessa.

Inoltre tale bene immobile rappresenta l'abitazione familiare del ricorrente, e privare il predetto di tale bene significherebbe privarlo di un bene necessario ed indispensabile per una vita dignitosa.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, appare evidente che persiste la convenienza del programma di pagamento previsto dal Piano del Consumatore proposto dai ricorrente rispetto al programma di pagamento che potrebbe conseguire alla Liquidazione del Patrimonio.

#### 4.3) Sulla richiesta avversaria relativa al mantenimento della cessione del quinto nella procedura di sovraindebitamento:

sul punto, in via preliminare si contesta che parte creditrice richiama disposizioni di legge che non sono ancora entrate in vigore, prive quindi di efficacia, tenuto conto che il nuovo Codice della Crisi entrerà in vigore in data 16 maggio 2022.

In ogni caso, l'orientamento prevalente in Giurisprudenza riconosce la non opponibilità della cessione del "quinto", essendo queste caratterizzate dal fatto che:

i) bisogna qualificare la cessione del quinto dello stipendio come "cessione di credito futuro": la cessione del quinto, operando il trasferimento di un credito futuro, esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria, con la conseguenza che, finché il credito da retribuzione verso il datore di lavoro non diviene esigibile, la cessione concretizza una

# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tel 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto; prima della maturazione del diritto alla retribuzione la titolarità delle somme rimane, quindi, in capo al dipendente che ne può dunque disporre nell'ambito del piano proposto ai creditori (cfr. fra tutte Trib. Torino, 8 giugno 2016; Trib. Livorno, 21 settembre 2016; 15 febbraio 2016; Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018; Trib. Ancona 15 marzo 2018; Trib. Rimini 9 luglio 2019). Il rapporto nel cui contesto il debitore ha ceduto il credito futuro da retribuzione (vantato nei confronti del datore di lavoro) è, da un punto di vista strutturale, un rapporto di finanziamento fondato su un contratto che prevede l'erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell'obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi; la previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non al profilo costitutivo dell'obbligo di restituzione, bensì a quello delle modalità attuative dello stesso; le parti, in altre parole, stabiliscono che il finanziatore otterrà la restituzione della somma erogata mediante cessione di un credito del finanziato che verrà ad esistenza a scadenze prestabilite.

In definitiva, quindi, nulla osta all'omologa del Piano del consumatore del ricorrente, in quanto le somme che hanno cessione del quinto potranno essere recuperate nelle successive ripartizioni, e nel mentre si insta affinché sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio del ricorrente a favore di Banca Sistema Spa.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, [REDACTED] insiste per l'omologazione del Piano del Consumatore proposto, in quanto è pacifico come:

# MURGIA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tel 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

- 1) Parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del Gestore della Crisi incaricato un piano del consumatore che prevede di far fronte alla sua situazione di sovraindebitamento secondo quanto previsto nella Relazione Particolareggiata attestata e nel conseguente ricorso;
- 2) Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti familiari e personali necessarie al sostentamento del ricorrente;
- 3) È stata altresì presentata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
  - a) L'indicazione dettagliata delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  - d) L'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale non ritenesse di omologare il Piano del Consumatore proposto ritenendo non sussistente il presupposto della

# MURGIA & PARTNERS


## STUDIO LEGALE

Piazza dei Signori n.4, 31100 Treviso  
tell 0422 411228 – fax 0422 591176  
e-mail segreteria@studiolegalemurgia.com

meritevolezza, si chiede che la proposta di Piano del Consumatore già formulata sia convertita / valutata quale proposta di Accordo di composizione della crisi, con i medesimi contenuti ed alle medesime condizioni già esposte e che quivi integralmente si richiamano, ferma la necessità che l'organismo di Composizione della Crisi acquisisca il consenso dei creditori nelle forme e nei termini che il Giudice Delegato Vorrà indicare.

In ogni caso, qualora la proposta di Piano del Consumatore, ovvero di Accordo di composizione della crisi, fosse accolta, si chiede la sospensione dei pagamenti che attualmente avvengono mediante cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca Sistema S.p.A., e ciò in considerazione della previsione del pagamento dei relativi crediti nel contesto della proposta ex Legge n. 3/2012.

Si allegano i seguenti documenti ad integrazione della presente memoria:

1. Osservazioni del Gestore della Crisi, Dott. Umberto Scarso;
2. 

Con osservanza.

Treviso-Venezia, li 14 aprile 2022

Avv. Francesco Murgia

# TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

***PIANO DEL CONSUMATORE  
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
ex art. 14-ter, comma 3, Legge n. 3/2012***

in ordine al ricorso presentato dal signor



Proc. n. 56 del Registro degli affari (art. 9 DM 202/2014), OCC del Veneziano  
Professionista Gestore della Crisi: dott. Umberto Scarso

**OSSERVAZIONI  
DEL GESTORE DELLA CRISI**

Il sottoscritto dott. Umberto Scarso, con studio in Mestre (VE), Via Torino n. 125/4, iscritto:

- all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 767;
- al Registro dei Revisori Legali al n. 122010, giusto Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 27/07/2001, pubblicato sulla G.U. – n. 67 del 24/08/2001;
- all'elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento consultabile nell'apposita area del sito del Ministero di Giustizia;

è stato nominato quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta

che risulta qualificabile quale consumatore ai sensi del comma 2 dell'art 6 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Il sottoscritto, nel termine concesso dall'III.mo Giudice Delegato dott.ssa Martina Gasparini con provvedimento del 22 febbraio 2022, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, presenta le seguenti

## **OSSERVAZIONI**

### ***a) Chiarimenti in ordine alla durata del piano:***

Sul punto è doveroso precisare che la Legge n. 3/2012 non individua alcun limite temporale al piano del consumatore.

Occorre ricordare che il piano prevede il completo soddisfacimento del credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa, per il mutuo ipotecario immobiliare stipulato in data 18 febbraio 2016 di importo originario pari a € 120.000,00 (centoventimila/00) e che verrà quindi soddisfatto al 100% (entro 15 anni) attraverso rate mensili residue di € 656,54 entro la naturale scadenza del 31 marzo 2036. Il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sono andate quindi a decurtare il reddito mensile disponibile del sovraindebitato e pertanto ad influire sulla determinazione del piano del consumatore così come proposto dal debitore.

Si può quindi affermare che l'effettiva durata del piano del consumatore per i restanti creditori è pari a 8 anni, entro la quale è previsto il pagamento integrale dei debiti privilegiati (Avv. Murgia) ed il pagamento del 30% dei creditori chirografari (Findomestic Banca Spa e Banca Sistema Spa).

Come desumibile dalla Relazione Particolareggiata, si precisa inoltre che tale durata, oltre ad essere comunque "congrua" con l'età del debitore (45 anni) è anche sostenibile con l'attuale situazione lavorativa dello stesso (lavoratore a tempo indeterminato con un reddito medio di € 2.230,00) e ciò al fine di poter garantire ai creditori chirografari il 30% della loro posizione creditoria.

Si ritiene pertanto che il piano così come proposto è pienamente attuabile e sostenibile e che una eventuale riduzione delle tempistiche per il soddisfacimento dei creditori chirografari comporterebbe, a loro discapito, una conseguente riduzione della percentuale di soddisfacimento dei crediti.

Come già evidenziato nel paragrafo 5 della Relazione Particolareggiata, si ritiene pertanto più conveniente il Piano del Consumatore (così come proposto) rispetto all'alternativa dell'ipotesi di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter Legge n. 3/2012.

**b) Sui contenuti delle osservazioni presentate dalla creditrice Banca Sistema S.p.A. (ex Atlantide S.p.a):**

In merito alle osservazioni presentate dal creditore chirografario Banca Sistema S.p.A. (ex Atlantide S.p.a.) ed in particolare in merito al *punto 6* delle stesse, si fa presente che:

- nella Relazione Particolareggiata nei paragrafi 3.1 e 3.6 viene specificata la destinazione delle somme prese a prestito da Findomestic Gruppo BNP PARIBAS e da Atlantide S.p.a (ora Banca Sistema S.p.A.);

- nella Relazione Particolareggiata vengono messe in evidenza le date di apertura dei finanziamenti (vedasi tabella a pag. 9):

- Mutuo Ipotecario Immobiliare Banca Nazionale del Lavoro Spa del 18/02/2016;
- Finanziamento credito al consumo chirografario Findomestic Gruppo BNP PARIBAS del 10/09/2018;
- Finanziamento/Cessione del quinto chirografario Atlantide S.p.a. (ora Banca Sistema S.p.A.) del 01/10/2018.

- nella Relazione Particolareggiata al paragrafo 5 viene valutata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, lett. e) della Legge n. 3/2012.

Ai fini della procedura si ritiene quindi di avere dato adeguate ed esaustive informazioni.

Il sottoscritto professionista rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione, ove ritenuto necessario e con riserva di depositare ogni ulteriore e diverso documento che dovesse essere ritenuto necessario.

Con osservanza.

Mestre – Venezia, 14 aprile 2022

Il Professionista Gestore della Crisi  
dott. Umberto Scarso

